



**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo  
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.  
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

**MEMBRI SUPPLEMENTI**

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti ed eredi ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle spese dei giudizi:
  - Eredi Palmisano Giuseppe Udiienza 25/06/1998;
  - Bavila Domenico " 25/06/1998;
  - Mastropietro Vittorio " 02/07/1998;
- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1998;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

## DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 300.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE  
(avv. Arturo Masi)



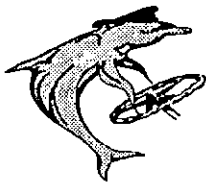
IL SEGRETARIO  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il 22 GEN. 1998 .....

IL SEGRETARIO  
Del Consiglio d'Amministrazione  
A. A. T.  
(Semele Raffaele)



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 28/gennaio/1998

Prot. n° : Dir/ 276/98

Raccomandata a mano

Spett/le  
Segreteria 4° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.r. *Minerale* 29.1.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 22 gennaio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)

**STUDIO LEGALE DI BIASE**  
Avv. GIUSEPPE DI BIASE  
Avv. PAOLO LONGO  
Avv. DIEGO COLUCCI  
C.so Piemonte n. 42  
74100 TARANTO  
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

|                            |  |
|----------------------------|--|
| A.M.A.T. - TARANTO         |  |
| Prot. Arrivo n° 15583      |  |
| del 30 DIC. 1997           |  |
| Dirigente Ammin.vo F.F.    |  |
| Area Informatica           |  |
| Area Legale                |  |
| Area Personale             |  |
| Area Movimento             |  |
| Area Tecnica               |  |
| Ufficio Ragioneria         |  |
| Ufficio Prod. del Traffico |  |
| Ufficio Segreteria         |  |
| Ufficio Contratti          |  |

**PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**Per:** Mastropietro Vittorio, nato a Taranto il 28/02/1937, ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

**CONTRO**

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

**FATTO**

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06/07/1971 al 28/02/1997 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello quinto.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro

depositata in Cancelleria

21 NOV. 1997

II. CANCELLIERE

27092/97

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI  
E L'AVV. PAOLO LONGO  
a rappresentarmi e difendermi  
nel presente procedimento, in  
quello eventuale di appello o  
opposizione, nelle esecuzioni  
mobiliari, immobiliari o presso  
terzi, in sede fallimentare, con  
ogni facoltà di legge, compresa  
quella di conciliare, transigere,  
incassare per mio conto e  
farsi sostituire occorrendo.  
Eleggo domicilio in Taranto  
al Corso Piemonte n. 42.

Mastropietro Vittorio  
Taranto, il 20 NOV. 1997  
La firma è autentica.

Diego Colucci  
Paolo Longo

3383  
A LAVORO  
57920  
30 DIC. 1997

straordinario svolto in modo siffatto

### **DIRITTO**

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di

anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento

del compenso de quo.

Tutto ciò premesso, il Sig. Mastropietro Vittorio, come in epigrafe rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 20 NOV. 1997

  
Avv. Diego Colacci

  
Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente

contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Serafino Pasquale ed il Sig. Gianfrate Francesco.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

### **Il Pretore**

**letto il ricorso;**

### **F I S S A**

**l'udienza di discussione per il giorno 2/7/98**  
**ore 09 ordinando alle parti di comparire per-**  
**sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente**  
**decreto siano notificati al convenuto, a cura del-**  
**l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.**

**Taranto, li 25/11/97**

**Il Cancelliere**

5

**Il Pretore**

|                                                                    |                 |                  |                |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----|
| ! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 28/04/1997          |                 |                  |                |     |
| ! AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto |                 |                  |                |     |
| ! DIPENDENTE : 159984 - MASTROPIETRO VITTORIO                      |                 |                  |                |     |
| ! DATA ASS.                                                        | DATA ASS. CONV. | DATA CESS. RAPP. | ANNI MESI ANZ. |     |
| 6/07/1971                                                          | 6/07/1971       | 28/02/1997       | 25             | 8   |
| ! DESCRIZIONE                                                      |                 | ! RITENUTE       | ! COMPETENZE   |     |
| !Anticipo tfr del 31/12/1995                                       |                 | ! 10.000.000     | !              |     |
| !TFR 31/12 a. p. complessivo maturato                              |                 |                  | ! 63.086.896   |     |
| !Totale anticipi gia' erogati 10.000.000                           |                 |                  | !              |     |
| !TFR 31/12 a. p. da erogare L. 53.086.896                          |                 |                  | !              |     |
| !Rivalutazione di L. 53.086.896 X 0,464490 %                       |                 |                  | ! 246.583      |     |
| !TFR effettivo lordo anno in corso                                 |                 |                  | ! 602.158      |     |
| ! TOTALI                                                           |                 | ! 10.000.000     | ! 63.935.637   |     |
| ! TOTALE IMPORTO TFR                                               |                 |                  | ! 53.935.637   |     |
| !Ammontare lordo T.F.R.                                            |                 |                  | 63.935.637     | -   |
| !Rid. norm. 12.833.500 Part-time 0                                 |                 |                  | 12.833.500     | +   |
| !Altre somme                                                       |                 |                  | 0              | +   |
| !Preavviso                                                         |                 |                  | 0              | +   |
| !Anticipi C.C.N.L.                                                 |                 |                  | 0              | =   |
| !Imponibile fiscale liquidazione                                   |                 |                  | 51.102.137     | X   |
| !Aliquota media                                                    |                 |                  | 21,70          | % = |
| !Imposta dovuta                                                    |                 |                  | 11.089.164     | -   |
| !Imposta su anticip. / preavv.                                     |                 |                  | 0              | =   |
| !Imposta residua                                                   |                 |                  | 11.089.164     |     |
| !Importo Netto Anticipi                                            |                 |                  | 10.000.000     |     |
| !Importo Netto T.F.R.                                              |                 |                  | 42.846.473     |     |
| !Importo Netto Totale                                              |                 |                  | 52.846.473     |     |

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 42.846.473 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ dal comune di \_\_\_\_\_

Data : 28/04/1997

Firma :

*M. Mastropietro* *Vittorio*

Copia conforme all'originale

Taranto



02 DIC 1997

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO-UFFICIO UNICO

Ad istanza della Corte costituzionale la  
scritto in data 10/10/97 al n. 10/97

ho notificato alla Corte costituzionale AMAT, un

persone del suo capitale nella po. tempo

in data 10/10/97 al n. 10/97

mi ha consegnato di copia conforme all'original

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

Il 29/12/97

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

Per: Bavila Domenico, nato a Taranto il 27/07/1934 ed ivi residente al V.le Magna Grecia, 31, ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

**CONTRO**

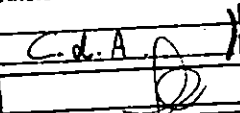
AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

**FATTO**

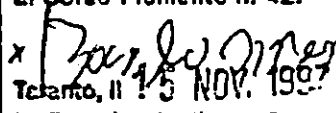
- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.09.1956 al 31/03/1996 svolgendo mansioni di operaio con qualifica di operaio di 1<sup>a</sup> ed inquadramento finale nel livello quinto.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto alle pulizie, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro

26495/97

|                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A. M. A. T. - TARANTO</b>                                                                 |                          |
| Prot. Arrivo n°                                                                              | 15584                    |
| <b>30 DIC. 1997</b>                                                                          |                          |
| Dirigente Ammin.vo F.F.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Area Informatica                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Area Legale                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Area Personale                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Area Movimento                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Area Tecnica                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Ragioneria                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Prod. del Traffico                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Segreteria                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Contratti                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| C. d. A.  |                          |

Delega l'Avv. Diego Colucci

L'Avv. Paolo Longo  
a rappresentarmi e difendermi  
nel presente procedimento, in  
quello eventuale di appello e  
opposizione, nelle esecuzioni  
mobiliari, immobiliari o presso  
terzi, in sede fallimentare, con  
ogni facoltà di legge, comprese  
quella di conciliare, transigere  
incassare per mio conto e  
farsi sostituire occorrendo  
Eleggo domicilio in Taranto  
al Corso Piemonte n. 42.

x   
Taranto, il 15 NOV. 1997  
La firma è autentica.


Deposito al Cancelliere

il 17 DIC. 1997

IL CANCELLIERE

23934

5.900

1997

straordinario svolto in modo siffatto

## DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di

anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento

del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il Sig. Bavila Domenico, come in epigrafe rappresentato e difeso;

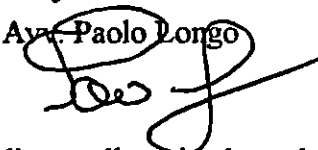
### **RICORRE**

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 17 NOV. 1997

Avv. Diego Colucci  
  
Avv. Paolo Longo  


In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente

contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Cometa Salvatore, il Sig. Verdolino Antonio ed il Sig. Bavila Giuseppe.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 106518 - BAVILA DOMENICO

| DATA ASS. | DATA ASS. CONV. | DATA CESS. RAPP. | ANNI MESI ANZ. |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| 1/09/1956 | 1/09/1956       | 31/03/1996       | 39 7           |

| DESCRIZIONE                                 | RITENUTE | COMPETENZE |
|---------------------------------------------|----------|------------|
| TFR 31/12 a. p. complessivo maturato        |          | 81.835.153 |
| TFR 31/12 a. p. da erogare L. 81.835.153    |          |            |
| Rivalutazione di L. 81.835.153 X 0,903920 % |          | 739.724    |
| TFR effettivo lordo anno in corso           |          | 484.476    |
| TOTALI                                      | 0        | 83.059.353 |
| TOTALE IMPORTO TFR                          |          | 83.059.353 |

|                                   |            |     |
|-----------------------------------|------------|-----|
| Ammontare lordo T.F.R.            | 83.059.353 | -   |
| Rid. norm. 19.791.500 Part-time 0 | 19.791.500 | +   |
| Altre somme                       | 0          | +   |
| Preavviso                         | 0          | +   |
| Anticipi C.C.N.L.                 | 0          | =   |
| Imponibile fiscale liquidazione   | 63.267.853 | X   |
| Aliquota media                    | 20,71      | % = |
| Imposta dovuta                    | 13.102.772 | -   |
| Imposta su anticip. / preavv.     | 0          | =   |
| Imposta residua                   | 13.102.772 |     |
| Importo Netto T.F.R.              | 69.956.581 |     |

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

|                                                |                                      |   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Ammontare lordo T.F.R.                         | 83.059.353                           | X |
| Valore costante                                | 144                                  | / |
| Mesi di anzianità                              | 475                                  | = |
| Imponibile di riferimento per calcolo aliquota | 25.180.098                           |   |
| Ritenuta su imponibile di riferimento          | 5.214.626                            |   |
| Aliquota media                                 | 5.214.626 / 25.180.098 * 100 = 20,71 |   |

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 69.956.581 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :

*B. J. J. J. J.*

**II TRIBUNALE**

letto il ricorso

**SENTENZA**

l'udienza di discussione per il giorno

25/6/98

ore 9.00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Toronto, li 25/11/97

Il Pretore

*guar*

*[Signature]*

Copia conforme all'originale

Taranto

02 DIC 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

Ad istanza di *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*

scritto *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*

ho notified

in *Presenza del mio legale Raff. Fe 120 sempre* *AMAT---*

abitante in *[illegible]* *C. BARRI 5/1* n. *654*

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

*[Handwritten signature]*

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

del 14 GEN 1998

Dirigente Amm. vo F.F.

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traf. Mo

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

Per: 14

Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE DI BIASÈ  
 AVV. GIUSEPPE DI BIASÈ  
 AVV. PAOLO LONGO  
 AVV. DIEGO COLUCCI  
 C.so Piemonte n. 42  
 74100 TARANTO

N. Cron. 72 Mod. A  
 CONTROVERSIA LAVORO  
 Ind. Irascenza L. 5.920  
 Taranto, 11

2 GEN 1998

26948/92

Depositata in Cancelleria

20 NOV 1997

CANCELLIERE

## PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

## RICORSO EX ART. 414 CPC

Taylor Morin, nata a Teano (CE) il 09/06/1945 e residente in Taranto alla via Pola n.94;

- Palmisano Francesco, nato a Taranto il 14/11/1964 e residente in Cervignano del Friuli (UD) alla via Zardini n.6;

- Palmisano Alberto, nato a Taranto il 21/04/1966 ed ivi residente alla via Mazzini n.241;

- Palmisano Fabio, nato a Taranto il 13/10/1972 e residente in S. Giorgio di Nogaro (UD) alla via N. Sauro n.6;

eredi unici di Palmisano Giuseppe, nato a Taranto il 26/12/1932 e deceduto il 14/01/1994, ed elettivamente domiciliati in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

## CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*\*\*

## FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 18/03/1974 al 14/01/1994 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello quinto.

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

E L'AVV. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi  
 nel presente procedimento, in  
 quello eventuale di appello e  
 opposizione, nelle esecuzioni  
 mobiliari, immobiliari o presso  
 terzi, in sede fallimentare, con  
 ogni facoltà di legge, compresa  
 quella di conciliare, transigere  
 incassare per mio conto e  
 farsi sostituire occorrendo  
 Eleggo domicilio in Taranto  
 al Corso Piemonte n. 42.

TARANTO, 20 NOV. 1997

Taylor Morin

Francesco Palmisano

Alberto Palmisano

Fabio Palmisano

Diego Colucci

La firma è autentica.

Diego Colucci

Paolo Longo

23/11/97

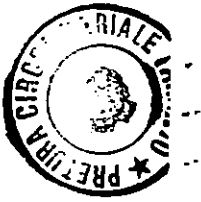
2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

#### **DIRITTO**

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in



maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.



In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso la Sig.ra Taylor Morin, il Sig. Palmisano Francesco, il Sig. Palmisano Alberto ed il Sig. Palmisano Fabio, come in epigrafe rappresentati e difesi,

#### **RICORRONO**

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

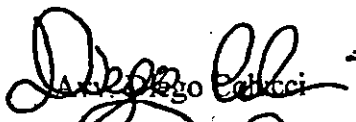
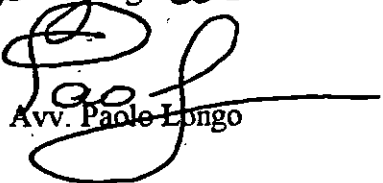
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre



interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 20 NOV. 1997.

  
Avv. Diego Pollicci  
  
Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Cometa Salvatore, il Sig. Verdolino Antonio ed il Sig. Bavila Giuseppe.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito



**Il Pretore**

letto il ricorso;

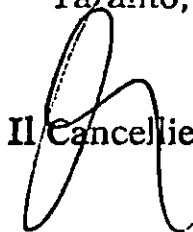
**F I S S A**

l'udienza di discussione per il giorno 25/6/48

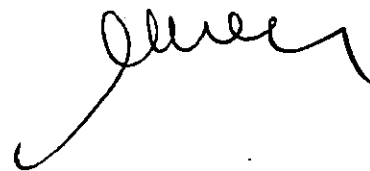
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 25/4/48

Il Cancelliere



Il Pretore



E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
TARANTO, IL 23.12.48  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO



**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI  
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

PALMISANO GIUSEPPE DI F. seo

MATRICOLA

170225

QUALIFICA

AGENTE DI MOVIMENTO

LIV.

0,5

DATA ASSUNZIONE

18/03/74

DATA LICENZIAMENTO

14/01/94

**ANTICIPAZIONE EROGATA**

L. \_\_\_\_\_

Delibera C.A. N° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**STATO DI SERVIZIO**ANNI 19 + MESI 10 = ANNI 19,833

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI \_\_\_\_\_ + MESI \_\_\_\_\_ = ANNI \_\_\_\_\_

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 19,833

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI \_\_\_\_\_

TOTALE 19,833ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 1993

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT \_\_\_\_\_ % RIFERITA AL MESE DI \_\_\_\_\_

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO \_\_\_\_\_

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**IMPORTO  
COMPETENZEANNI DI LAVORO  
(E DODICESIMI)VALORE  
MEDIOVEDUTO DI  
INFERIMENTO (c)42.442.477 19,833 2.139.993 = 25.679.916L. 7.200.000 al 10 % = L. 720.000 +L. 7.200.000 al 22 % = L. 1.584.000 +L. 11.249.916 al 27 % = L. 3.045.577 +

L. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ % = L. \_\_\_\_\_ +

L. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ % = L. \_\_\_\_\_ +

L. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ % = L. \_\_\_\_\_ +

L. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ % = L. \_\_\_\_\_ +

L. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ % = L. \_\_\_\_\_ +

L. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ % = L. \_\_\_\_\_ +

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE  
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

42.442.477Riduzione: (L. 500.000  
per ogni anno di servizio)L. 500.000 x 19,833

IMPONIBILE

ALiquOTA %

IMPOSTA

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

9.916.50032.525.97720,946.810.940=6.810.940

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

35.631.537=35.631.537

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 15 FEBBRAIO 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

CORTE DI APPELLO DI LECCE

UFFICIO NOTIFICAZIONI

SEZIONE

Ad

lo sotto-

Ufficio,

sc.

ho

AMAT- in persona del suo

Leopoldo costantemente per tempo

abitante

C. BATTI

n. 654

mediante

come all'original

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

n.

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO